

1 Nel vostro Stato membro sono previsti gli "interessi legali"? Se sì, in che modo vengono definiti?

Sì. Gli interessi sono generalmente disciplinati dagli articoli da 1802 a 1806 della legge n. 89/2012 (il Codice civile) e sono definiti come una sanzione finanziaria intesa a punire il ritardo del debitore nell'adempimento di un credito pecuniario. La penalità, sotto forma di interesse, sorge automaticamente in conseguenza della mora del debitore nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria; in tal caso il tasso degli interessi legali è fissato mediante un atto di diritto derivato, attualmente il regolamento governativo n. 351/2013.

2 Se sì, qual è l'importo / il tasso e quale la base giuridica? Se sono previsti diversi tassi per gli interessi legali, in quali circostanze e condizioni si applicano?

Il calcolo del tasso degli interessi legali è disciplinato dalla norma in vigore il primo giorno di mora del debitore.

Dal 1° gennaio 2014, l'atto normativo in vigore è il regolamento governativo della Repubblica ceca n. 351/2013 del 16 ottobre 2013 che *fissa il tasso degli interessi di mora e l'importo dei costi relativi alla rivendicazione di un credito, la remunerazione del liquidatore, dell'amministratore e del membro dell'organo della persona giuridica nominata dal giudice e regolamenta talune questioni relative al bollettino delle società e ai registri pubblici delle persone fisiche e giuridiche*. Conformemente al regolamento summenzionato, il tasso annuale degli interessi di mora è pari al tasso di sconto fissato dalla Banca nazionale ceca per il primo giorno del periodo di calendario nel corso del quale la mora ha avuto luogo, maggiorato di otto punti percentuali. Questo tasso di interesse rimane successivamente invariato durante tutto il periodo di mora.

3 Eventualmente sono disponibili ulteriori informazioni sulle modalità di calcolo degli interessi legali?

Gli interessi di mora che hanno cominciato a decorrere prima dell'entrata in vigore del regolamento governativo n. 351/2013 sono disciplinati dall'atto normativo precedentemente in vigore, vale a dire dal regolamento governativo n. 142/1994 e occorre fare riferimento sempre alla versione vigente il primo giorno di mora.

4 La base giuridica menzionata è accessibile gratuitamente online?

<http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=351&r=2013>

Ultimo aggiornamento: 31/03/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.